

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

La sicurezza partecipata: la collaborazione tra RSPP, RLS e medico competente

Mario Gallo

*Professore a contratto di Diritto del lavoro nell'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*



Roma, C.N.E.L., 5 dicembre 2018

- A distanza di oltre un ventennio dalla riforma epocale del D.Lgs. n.626/1994, è necessario chiedersi se e in quale misura il **modello prevenzionale collaborativo** può dirsi effettivamente realizzato
- Il D.Lgs. n.81/2008, ha giocato un importante ruolo propulsivo verso una **maggiore diffusione del MPC** agendo su due direttrici strategiche fondamentali:
 - **Estensione del ruolo del RLS** nelle micro e PMI
 - Enfaticizzazione del **ruolo gestionale del MC**



- RSPP, MC e RLS sono **figure apicali della prevenzione**, di supporto al datore di lavoro nell'adempire alla sua complessa **obbligazione di sicurezza (art. 2087 c.c.)** che occupano all'interno del citato modello prevenzionale un **ruolo centrale**, per certi versi **decisivo**, in quanto della loro **effettiva collaborazione** dipende un fetta considerevole dell'**efficacia** delle **politiche** di salute e di sicurezza sul lavoro adottate dall'alta direzione



- Com'è noto il RSPP svolge delicati compiti di staff e, secondo l'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione, ha importanti **“funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico** ma non ha poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilità”
- Si tratta di funzioni che rendono il RSPP un **fondamentale ausiliario strategico** del datore di lavoro che, pur se privo di un effettivo potere decisionale, può essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con **imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline**, abbia dato un **suggerimento sbagliato** o abbia **trascurato di segnalare una situazione di rischio**, inducendo, così, il datore di lavoro, ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale

- Nel paradigma del D.Lgs. n.81/2008, Il RSPP è il vero **“motore”** di tutto il sistema aziendale di prevenzione, un motore però che per funzionare a pieno regime deve essere anche **continuamente alimentato e supportato** da altre figure fondamentali oltre al datore di lavoro quali, appunto, il RLS e il MC, deve **interfacciarsi** anche con la **catena di comando** (DI, dirigenti, preposti, lavoratori)





- Il R.L.S. è titolare dei **diritti di collaborazione** e di **controllo** sulla funzione prevenzionale riconosciuti come funzionali alla **sicurezza sul lavoro partecipata**, che rapportandosi continuamente con il RSPP gli fornisce l'indispensabile **flusso informativo** per l'adozione di importanti decisioni
- Al tempo stesso il modello prevenzionale del D.Lgs. n.81/2008, prevede anche un rapporto stretto di collaborazione del RSPP e del RLS con il **medico competente** il quanto il suo apporto è essenziale per la corretta **valutazione e gestione dei rischi**



- Il tratto distintivo del D.Lgs. n.81/2008 della **sicurezza organizzata partecipata** oggi ha assunto una **valenza fondamentale**, specie con l'intensificarsi dei fenomeni di **decentramento produttivo** (in Italia e all'estero) a seguito anche dell'abrogazione nel 2003 della legge n.1369/1960, che ha portato a contesti aziendali dove la presenza sempre più massiccia di lavoratori di diversi datori di lavoro (appaltatori, subappaltatori, etc.) o lo svolgimento di **attività all'estero** rende sempre più **complicata** e **incerta** la gestione dei processi di safety (vdr, formazione, etc.)




- La cooperazione tra le figure della prevenzione risulta sempre più indispensabile se si considera che, invero, specie negli ultimi anni **l'alluvionale disciplina** in materia di **lavoro** e di **sicurezza sul lavoro** ha reso la materia una vera e propria **palude**, un **terreno scivoloso** dove è sempre più difficile muoversi senza danno, anche per effetto di **vaste zone d'ombra nella normativa** che fanno sì che in diversi casi è complicato stabilire **ex ante** la **regola di condotta** da rispettare *“individuata solo ex post da giudici e periti maestri del senno di poi”* ⁽¹⁾



(1) – A. Vallebona

- Nella prassi aziendale, purtroppo, non è raro rilevare un **sistema di relazioni solo di tipo formale**, spesso con figure come il RLS o lo stesso medico competente coinvolti nei processi decisionali solo marginalmente e in «seconda battuta»
- Mentre il legislatore ha imposto un modello di relazioni basato sul principio della **collaborazione attiva**, la percezione che si ha è che ancora oggi in molte realtà tale modello stenta a decollare



- In alcuni casi, addirittura, è **marginalizzato lo stesso ruolo del RSPP** percepito dall'**alta direzione** come un collaboratore necessario ma **“scomodo”**, secondo l'ottica miope dell'efficienza nell'immediato a tutti i costi: il passaggio a **SGSSL ISO 45001** contribuirà a migliorare le cose ?
- Dalla **consapevolezza del valore della sicurezza** da parte dell'alta direzione dipende l'effettivo livello di attuazione del modello collaborativo



*Grazie per
l'attenzione!*

A Partner of

VISION ZERO 

Safety.Health.Wellbeing.

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

